

*Nel caso di pubblico incanto e licitazione privata, occorre fornire o rendere disponibili alcuni documenti ai soggetti partecipanti. Esistono dei documenti minimi da fornire ed, in particolare, il computo metrico è un documento essenziale – obbligatorio o è possibile per l'ufficio tecnico svolgere il computo metrico per avere un'idea dei lavori, ma fornire alle imprese esclusivamente l'importo totale dei lavori?*

Il contenuto minimo essenziale dei bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici, in precedenza disciplinato dall'art. 65 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato* e poi minutamente indicato dal regolamento di attuazione della legge Merloni, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, *Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*, è ora disciplinato, con riguardo alle procedure sopra soglia, dal D. lgs. 9 aprile 2003, n. 67, *Attuazione della direttiva 2001/78/CEE relativa all'impiego dei modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche*.

In merito al contenuto dei bandi di gara indicati ha assunto un ruolo rilevante l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione dell'art. 4, comma 16, lett. g), della l. 11 febbraio 1994, n. 109, a mente del quale tra i compiti della sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici (costituito alle dipendenze della stessa), rientra la “formazione di archivi di settore ... e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate”. Per effetto di tale disposizione, l'Autorità ha elaborato modelli di bandi di gara che possono servire da linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della fase dell'affidamento. I bandi-tipo predisposti dall'Autorità non hanno valore vincolante, ma possono essere riferimento per le stazioni appaltanti. I due modelli di bando predisposti, uno per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro e l'altro per quelli di importo pari o inferiore a 150.000 euro sono consultabili sul sito dell'autorità, [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it).

Per quanto riguarda il computo metrico estimativo il quadro normativo, desumibile dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, prevede:

- art. 34, comma 1, afferma che “ la stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata”
- art. 35 include il computo metrico estimativo definitivo e il quadro economico (lettera g), oltre all’elenco prezzi unitari (lettera i), tra i documenti che compongono il progetto esecutivo
- art. 44 specifica che “il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l’integrazione e l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all’art. 43 (elenco dei prezzi unitari). Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell’elenco, di cui all’art. 43”
- art. 71, intitolato “Disposizioni preliminari”, prevede al comma 2 che “l’offerta da presentare deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico..... e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”
- art. 90, comma 5, prevede che “nel caso di appalto integrato nonché di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione; prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico posti in visione e acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire....”.

Così ricostruiti i riferimenti normativi, si può desumere che per l’affidamento in appalto di opere pubbliche a corpo è necessaria, ai sensi degli art. 16 e 19 l. 11 febbraio 1994 n. 109, l’esistenza di un progetto, formulato in modo da individuare compiutamente i lavori da realizzare e debitamente corredato del computo metrico estimativo (T.a.r. Campania, 10-02-1999, n. 337). Il progetto di un appalto a corpo deve contenere necessariamente anche l’elemento rappresentato dal computo metrico, giacché in assenza di esso tale progetto non potrebbe validamente considerarsi immediatamente

realizzabile, né l'appalto a corpo potrebbe legittimamente trasformarsi in appalto a misura (Cons. Stato, sez. II, parere 07-03-2001, n. 149/01).

Il progetto in base al quale l'amministrazione indice una gara per l'aggiudicazione di un appalto a corpo di opera pubblica deve, comunque, ritenersi esecutivo anche nel caso in cui si stabilisca che la stazione appaltante debba esternare soltanto in un secondo momento il computo metrico (Cons. Stato, sez. II, 07-03-2001, n. 149/01).

Il computo metrico è ritenuto indispensabile supporto del progetto per la sua parte tecnica ed è decisivo per la valutazione dell'offerta (e della sua attendibilità) nella parte della convenienza economica, garantendo un completo ed adeguato raffronto tra i diversi progetti dei concorrenti, per cui il computo metrico deve essere inserito nella busta contenente l'offerta economica e non nella busta contenente l'offerta tecnica (C. Stato, sez. IV, 21-12-2001, n. 6332).

La previsione di un computo metrico, nella componente tecnica dell'offerta, non può condurre a ritenere che per le imprese partecipanti alla gara vi sia l'obbligo di rendere immediatamente nota l'offerta economica; purché quella disciplina risponda alla ben diversa finalità di consentire, alla stazione appaltante, di verificare, fin dal momento della valutazione tecnica dell'opera, perlomeno in via di massima, la sua «fattibilità» in rapporto alle somme disponibili (T.a.r. Sardegna, 15-05-2002, n. 550).

Con specifico riguardo al procedimento relativo all'appalto-concorso di lavori pubblici, gli elaborati progettuali devono essere accompagnati dal computo metrico estimativo, consistente in un computo analitico delle singole quantità, delle varie categorie di lavori e dei prezzi correnti corrispettivi, il quale non solo costituisce indispensabile supporto del progetto per la sua parte tecnica, ma diviene addirittura decisivo per la valutazione dell'offerta (e della sua attendibilità) nella parte della convenienza economica, garantendo un completo ed adeguato raffronto tra i diversi progetti dei concorrenti (C. Stato, sez. V, 06-12-1999, n. 812).

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con recente deliberazione n. 78 del 5 maggio 2004 (in [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)) ha inoltre affrontato il problema della conoscibilità del computo metrico estimativo da parte dei partecipanti alla gara affermando che:

- “nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori e sull'elenco prezzi posti a base di gara , di cui all'art.89 del d.P.R. n. 554/1999, il computo metrico estimativo e l'elenco dei prezzi unitari, debbano essere posti in visione dei partecipanti all'affidamento;

- nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 554/1999, vi sia l'obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto;
- il computo metrico non definitivo di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 554/1999 non debba essere posto in visione dei partecipanti, ad eccezione per i casi di appalto integrato , trattandosi di una stima sommaria dell'intervento e che, può contenere dei valori e calcoli ancora imprecisi;
- gli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999, laddove prevedono che i concorrenti debbano esaminare anche il computo metrico, si riferiscano al computo metrico definitivo di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 fatta eccezione per i casi di appalto integrato”.

In giurisprudenza si sollecita una evoluzione normativa della materia nel senso del riconoscimento del diritto di accesso al computo metrico ai partecipanti alla gara in conformità alle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo (T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 maggio 2003, n. 1832 e Cons. St. 29 marzo 2004 n. 1666 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); in dottrina M. ROTONDI, *La formazione del contratto – La progettazione*, in R. VILLATA (a cura di), *L'Appalto di opere pubbliche*, Padova, 2004, 314, nota 33).